



CITTÀ DI BOJANO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. 17 del Reg.

N. 10980 di prot.

OGGETTO: D.L. n.507/1993 - T.O.S.A.P. - Regolamento - Approvazione -

ADUNANZA del di 07/07/1994

L'anno millenovecentonovantaquattro il di sette
del mese di luglio a ore 16,00 in cont. nella sala Consiliare della Comunità Montana Matese, dietro invito diramato dal Sindaco in data 30 giugno 1994 N. 10043 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ordinaria ed in seduta straordinaria pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Luigi AMOROSA

Dei Consiglieri comunali sono presenti N. sedici e assenti sebbene invitati N. uno

come segue:

- 1) Luigi
- 2) Giovanni
- 3) Vittoriano
- 4) Giuseppe
- 5) Alfonso
- 5) Elisabetta
- 7) Mario Giacomo
- 7) Sergio
- 8) Ermanno
- 9) Angela
- 9) Nicola
- 9) Antonio
- 9) Alessio
- 9) Carlo
- 9) Maria Antonietta
- 9) Giuseppe
- 9) Omero

AMOROSA
MAIBOLFI
BIASELLA
SPIRA
MAIBELLI
GIAFFRANCESCO
ROMANO
PERRELLA
PERRELLA
BUZZO
MALATESTA
RUSSO
SPIRA
PERRELLA
POLICELLA
COLACCI
NOCERA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

CITTA' DI BOJANO
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara l'atto che precede, dal 5-8-94 al 19-8-94 addì 22 AGO 1994
IL MESSO COMUNALE

partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Antonino TRISCARI.

**REGOLAMENTO PER LA TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .
APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento della Tassa di occupazioni di aree e spazi pubblici predisposto ai sensi del D.Legislativo 507/93 come modificato e corretto con successivo decreto legislativo 566/93 come favorevolmente licenziato dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 27 giugno 1994, bozza costituita da n. 41 articoli numerati progressivamente ;

UDITO l'intervento del Consigliere Colacci il quale dichiarandosi d'accordo sulla via di mezzo scelta dall'Amministrazione per l'applicazione delle tariffe, auspica che il carico tributario gravante sul cittadino Bojanese possa aver ritorno in termini di qualità di servizi. Chiarisce che il gruppo da lui rappresentato si è astenuto sul Conto Consuntivo 1993 posto che il medesimo ineriva a due semestri politicamente diversi;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione ;

ACQUISITI i pareri richiesti ai sensi dell' art.53 della legge n. 142/1990 , espressi favorevolmente, dal :

- responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica;*
- responsabile del servizio interessato per la regolarità contabile;*
- segretario generale sotto il profilo della legittimità;*

Con voti favorevoli 15, contrari 1 Perrella Carlo, Consigliere di A.N. e con la seguente dichiarazione di voto "esprimo dissenso sull'applicazione delle tariffe così come proposto nell'allegato regolamento ritenendo più opportuno l'applicazione delle tariffe minime per tutte le categorie":

DELIBERA

*1) - di approvare, come in effetti approva, a tutti gli effetti di legge il **REGOLAMENTO DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** costituito da n. 41 articoli progressivamente numerati dal n.1 al n. 41, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ~~del presente atto~~;*

2) - di demandare ai responsabili dei servizi interessati gli adempimenti successivi e consequenziali al presente provvedimento.

Del che, data l'ora tarda, i lavori Consiliari vengono sospesi alle ore 22,55 per un breve ristoro fino alle ore 23,30.



CITTA' DI BOJANO

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAP

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 07 LUGLIO 1994.-



REGOLAMENTO
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I


TARIFFE

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Bojano, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2
CLASSE DEL COMUNE
(43.1)

1. Il Comune di Bojano, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 8518 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.



ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nell'è strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE (42.3)



1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria -
Capoluogo; intendendo l'area compresa tra Piazza Roma, Piazza Pasquino, via Garibaldi, via S. Bartolomeo, Trav. via Calderari, via Barcellona, via Galileo, via Marconi, via Colonna, via Cavadini, largo Duomo, corso Umberto I e intero corso Amatuzio, delimitata a nord dalla SS 17, a sud S.P. Bojano-Civita (1° tornante S. Giovanni) a est Sorgenti Biferno ,ad ovest dal fosso della strega (Bivio Pinciè) e sua proiezione sulla SS. 17.

II categoria - Zona limitrofa al capoluogo.

III categoria - Tutte le frazioni del Comune e case sparse.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie, sul quale è stata sentita la

commissione edilizia nella seduta del 23/06/1994, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

ART. 5
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
(42.6)



1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure: (1)

cat. II 25%

cat. III 50%

CAPO I

TARIFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
PER ANNO SOLARE

ART. 6
OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area. (1)

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	L. 40.000/mq
II	L. 30.000/mq
III	L. 20.000/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 3° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap

Categoria	Importo
I	L. 20.000/mq'(a)
II	L. 15.000/mq
III	L. 10.000/mq

A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti

categoria	Importo
I	L. 12.000/mq
II	L. 9.000/mq
III	L. 6.000/mq



A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8) Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9)

categoria	Importo
I	L. 4.000/mq
II	L. 3.000/mq
III	L. 2.000/mq

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta l'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8)

categoria	Importo
I	L. 8.000/mq
II	L. 6.000/mq
III	L. 4.000/mq

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

ART. 7

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI (44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

ART. 8
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
COMUNALE

(Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta sino ad in terzo).

categoria	Importo
I	L. 13.333/mq
II	L. 10.000/mq
III	L. 6.666/mq

ART. 9
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON
TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL
SUOLO PUBBLICO (44.2)

categoria	Importo
I	L. 12.000/mq
II	L. 9.000/mq
III	L. 6.000/mq

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande. (38.2)

ART. 10
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47. 1 e 2)

categoria	Importo annuale
I	L. 400.000 per Km. o sua fraz.
II	L. 300.000 " " " " "
III	L. 200.000 " " " " "

2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi (47.2 bis)

categoria	Importo forfettario annuale
I	L. 50.000
II	L. 45.000
III	L. 40.000

3) con seggiovie e funivie (47.3) sino ad un massimo di 5 Km:tariffa annuale unica: L. 150.000 per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km: tariffa annuale unica: L. 20.000.

ART. 11 TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

ART. 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507, le tariffe sono le seguenti: (le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni)

categoria	Importo
a)	L. 75.000
b)	L. 62.500
c)	L. 37.500
d)	L. 12.500

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

**ART. 13
DISTRIBUTORI DI TABACCHI
(48.7)**

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

categoria (del decreto 507)	tariffa
a) centro abitato	L. 25.000
b) zona limitrofa	L. 18.500
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 12.500



**ART. 14
OCCUPAZIONI CON TAXI
(44.2)**

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato, secondo la tabella di cui all'art. 6 lettera A.

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

**ART. 15
OCCUPAZIONI DEL SUOLO**

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b)

A) Occupazioni del suolo comunale

categorie	Importo	Importo orario
I	L. 2.400/mq	L. 100
II	L. 1.800/mq W	L. 75 W
III	L. 1.200/mq	L. 50

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 30%

- B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione del 50 %

categoria	Importo (giorn.)
I	L. 1.200/mq
II	L. 900/mq
III	L. 600/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5)

- 1) per i primi trenta giorni

categoria	Tariffa forfettaria per 1 Km	per occupazione oltre il km.
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 15.000	L. 22.500
III	L. 10.000	L. 15.000

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.

categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km
I	L. 26.000	L. 39.000
II	L. 19.500	L. 29.250
III	L. 13.000	L. 19.500

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 30.000	L. 45.000
II	L. 22.500	L. 33.750
III	L. 15.000	L. 22.500

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	L. 40.000	L. 60.000
II	L. 30.000	L. 45.000
III	L. 20.000	L. 30.000

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3)

categoria	tariffa
I	L. 720 il mq
II	L. 540 il mq
III	L. 360 il mq

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 16
CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO
E
SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 17
RIDUZIONI SPECIFICHE
(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

ART. 18
RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento.

ART.19
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;

- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;

- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 20
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 21
AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
(45.4; facoltativo)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

ART. 22
TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
PER IL 1994 (56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

ART. 23
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO
VIAGGIANTE (Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

del 50 per cento sino a 100 mq

del 25 per cento oltre i 100 mq

del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ART. 24
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(42.5; facoltativo)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.



CAPO III

NORME GENERALI

ART. 25
OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 26
OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA
(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 27
OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28
LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o

spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 29 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 31
L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;

- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

(50 - 56.3)

ART. 34 OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è

prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di Gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 35 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Segretario Comunale. Art. 6 lett. A D.M. 26.04.94 N°

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36 RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 37
ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge è del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri: in conformità dell'Art. 6 e seguenti del D.M. 26.04.94.

ART. 38
ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario ai sensi del D.M. 26.04.94.

Art. 39

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 53 del D.Lgs. 507/1993 le violazioni del presente regolamento sono punite, ai sensi dell'Art. 106 del T.ULCP 03.03.1934 N° 383 con la sanzione amministrativa da 100.000 a lire 500.000; si applicano le disposizioni contenute nel CAPO I della legge 24.11.81 N° 689.

Art. 40

Una copia del presente regolamento e della tariffa deve essere sempre esposta nei locali dell'ufficio comunale ovvero del concessionario del servizio, a disposizione del pubblico per la consultazione.


Art. 41

Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono convalidate sino alla loro scadenza.

INDICE

TITOLO I - TARIFFE		
Art. 1 Oggetto		Pag. 02
Art. 2 Classe del Comune		Pag. 02
Art. 3 Oggetto della tassa		Pag. 02
Art. 4 Classificazione dei luoghi pubblici		Pag. 03
Art. 5 Riduzione tariffaria per categoria		Pag. 04
Capo I Tariffe per le occupazioni permanenti		Pag. 04
Art. 6 Occupazione del suolo		Pag. 04
Art. 7 Affrancazione della tassa sui passi carrabili		Pag. 06
Art. 8 Occupazioni di spazi		Pag. 07
Art. 9 Occupazioni di spazi con tende		Pag. 07
Art. 10 Occupazioni di sottosuolo o soprasuolo		Pag. 07
Art. 11 Tariffa per l'anno 1994		Pag. 07
Art. 12 Distributori di carburanti		Pag. 09
Art. 13 Distributori di tabacchi		Pag. 10
Art. 14 Occupazioni con taxi		Pag. 10
Capo II Tariffe per le occupazioni temporanee		Pag. 10
Art. 15 Occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo		Pag. 10
Art. 16 Conteggi nella medesima categoria		Pag. 13
Art. 17 Riduzioni specifiche		Pag. 13
Art. 18 Riduzioni per l'edilizia		Pag. 13
Art. 19 Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni		Pag. 14
Art. 20 Aree destinate al parcheggio		Pag. 14
Art. 21 Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti		Pag. 15
Art. 22 Tariffe particolari per il 1994		Pag. 15
Art. 23 Riduzione superficie per spettacolo viaggiante		Pag. 15
Art. 24 Riduzione del computo della superficie		Pag. 16
Capo III Norme generali		Pag. 16
Art. 25 Occupazioni abusive per protrazione		Pag. 16
Art. 26 Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva		Pag. 16
Art. 27 Occupazioni con impianti pubblicitari		Pag. 16
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI		Pag. 17
Art. 28 La concessione per l'occupazione permanente		Pag. 17
Art. 29 Revoca della concessione		Pag. 18
Art. 30 Revoca per gravi inadempienze		Pag. 18
Art. 31 L'autorizzazione per le occupazioni temporanee		Pag. 19
Art. 32 Occupazioni d'urgenza		Pag. 19
Art. 33 Revoca dell'autorizzazione		Pag. 20
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI		Pag. 20
Art. 34 Occupazioni permanenti		Pag. 20
Art. 35 Occupazioni temporanee		Pag. 21
TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO		Pag. 21
Art. 36 Rimborso di riscossioni indebite		Pag. 21

Art. 37 Adempimenti del funzionario responsabile..	Pag. 22
Art. 38 Adempimenti del concessionario	Pag. 22
Art. 39 Sanzioni.....	Pag. 22
Art. 40 Esposizione regolamento.....	Pag. 22
Art. 41 Concessioni già in atto.....	Pag. 22



CITTA' DI BOJANO
(Provincia di Campobasso)

Prot. 9998
29.06.94

Bojano, 29.06.1994

→ All'Ufficio Ragioneria
SEDE

OGGETTO: Tassa Occupazione Suolo pubblico

Allegato alla presente, per il seguito di competenza, si trasmette il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 23.06.1994, sulla classificazione operata dalla 1^a Commissione consiliare delle strade, piazze ed altre aree pubbliche ai fini dell'applicazione della TOSAP.

Francesco Luisi

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

DELIBERA N. 7 DEL 23.06.1994

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì ventitre del mese di giugno, in seguito ad invito scritto, si è riunita la Commissione Edilizia con l'intervento dei Sigg.:

- 1) Prof. Luigi Amorosa - Sindaco - Presidente
- 2) Arch. Oreste Muccilli - Assessore Urbanistica
- 3) Dr. Proc. Alfonso Mainelli - Assessore ai LL.PP.
- 4) Sig. Carlo Perrella - Cons. Comunale
- 5) Sig. Ermanno Perrella - Cons. Comunale
- 6) Arch. Rossella Perrella - Componente
- 7) Dott. Saverio Cafasso - Delegato USL
- 8) Geom. Giovanni Romano - Componente
- 9) Sig. Gennaro Rainone - Componente

Assiste alla seduta in qualità di Segretario il Geom. Bernardino Primiani - Resp. U.T.

Verbalizza la Sig.ra Rita Caterina.

Il Presidente ritenuta VALIDA la seduta mette in discussione i progetti presentati:

* omissis *

N. 78

TOSAP

(Art. 42 comma 3° D.L.vo 566/93)

Vista la nota del 15.06.1994 Prot. 9179 a firma del Segretario Generale dell'Ente, con la quale si trasmette la classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche operata dalla 1^ Commissione consiliare nella seduta del 14.06.1994 per l'applicazione della TOSAP, così come previsto dal D.L.vo 507/93, come modificato e corretto con D.L.vo 566/93 Art. 42 comma 3°; Vista la suddivisione del territorio Comunale in tre categorie, operata dalla Commissione consiliare, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

* omissis *

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Amorosa

IL SEGRETARIO
F.to Bernardino Primiani

LA VERBALIZZANTE
F.to Caterina Rita



CITTA' DI BOJANO

86021

(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

Prot. N. PIZZ

Allegati N. _____

Posta a nota N. _____

// 15 giugno 1994

Sez. _____

→ Al Responsabile U.T.C.
 e, P.c. Al Funzionario Resp. del Servizio
 " All'Assessore alle Finanze
 " Al Sig. Sindaco - S E D E -

Tip. De Camillo - Tel. 752032 - Bojano

OGGETTO: D.L.vo 507/93 come modificato e corretto con D.L.vo 566/93-
 TOSAP art.42 comma 3° - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche.

IL decreto legislativo in oggetto all'art.42, comma 2° prevede, ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, la ripartizione del territorio comunale in zone di diversa importanza, essendo la tassa stessa graduata in ragione dell'importanza dell'area occupata.

Il successivo comma 3° del medesimo articolo aggiunge che l'elenco di classificazione delle aree e strade pubbliche, oggetto di riferimento del tributo, deve essere deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia.

La 1ª Commissione consiliare nella seduta del 14.06.94, ha operato la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti tre categorie:

- 1ª Categoria: Capoluogo, intendendo l'area compresa tra P.zza Roma - P. Pasquino - Via Garibaldi - V.S. Bartolomeo - Trav.V. Calderari - V. Barcellona - V. Galilei - V. Marconi - V. Colonna - V. Cavadini - L.go DUOMO - C.so Umberto - Intero C.so Amaturio, delimitata a nord dalla SS17, a sud S.P. Bojano - Civita (1° tornante S. Giovanni) a est Sorgenti Biferno, ad ovest dal fosso della strega (Bivio Pinciè) e sua proiezione sulla SS.17.
- 2ª Categoria: Zona limitrofa al capoluogo.
- 3ª Categoria: Tutte le frazioni del Comune e case sparse.

La S.V., in forza di quanto esposto in narrativa disponga di conseguenza in maniera da consentire l'esame del suddetto elenco da parte della C.E. nella prossima seduta utile, già convocata per il 23.06 p.v.

23.06.94

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dr. Antonino TRISCARI

IL SINDACO
Enrico Amoretti



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° L. 8/6/90, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(Egidio Carlo Colaninno)

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(Egidio Carlo Colaninno)

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole.

IL SEGRETARIO

[Signature]

Il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-7-94
e vi resterà sino al 29-7-94, come previsto dall'art. 47, comma 1° della legge n. 142/1990.

IL MESSO COMUNALE

15-7-94

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-07-94

IL SEGRETARIO

n. 15-07-94

Per copia conforme

15 LUG. 1994

Bojano addi



Il Segretario Ger.le
(Dr. Antonino Trisoari)

[Signature]

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini di cui all'art. 46 - comma 1° della L. 8/6/90, n. 142, in data
- per l'esame favorevole del CO.RE.CO espresso nella seduta del con provv. n.